



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA DEL CINGHIALE
PER LA PROVINCIA DI POTENZA DI CUI ALLA DGR N. 656 DEL 06/05/2008**

Art. 1

(Caratteri generali)

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale in Provincia di Potenza nel rispetto del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. n.195 del 21.02.2007 e della D.G.R. n. 656 del 06/05/2008.

Art. 2

(Territorio vocato per il cinghiale)

1. La Provincia, sentiti gli AA.TT.CC., individua il territorio vocato per il cinghiale nel quale attua la gestione faunistico-venatoria della specie.
2. Nell'area vocata, la caccia al cinghiale è esercitata solo con il metodo della battuta e con l'ausilio dei cani (braccata) e viene esercitata dalle squadre regolarmente autorizzate ed assegnate al distretto di gestione di cui all'articolo seguente.

Art. 3

(Distretti di gestione)

1. Gli AA.TT.CC. suddividono il territorio in distretti e zone di battute, tenendo conto preferibilmente delle abitudini dei cacciatori e degli spostamenti degli stessi sul territorio, dandone successiva comunicazione alla Provincia.
2. Il distretto di gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali o amministrativi.
3. Il distretto di gestione deve essere compreso entro i confini dei vari AA.TT.CC.
4. Per la gestione del distretto l'A.T.C. costituisce la Commissione di Distretto formata da tutti i capisquadra appartenenti allo stesso o da loro delegati.
5. La commissione di distretto, di concerto con l'A.T.C., definisce ed attua il piano di gestione del distretto ed in particolare:
 - definisce le azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione della specie;
 - propone la perimetrazione delle zone di battuta;
 - propone il piano di assestamento e di prelievo, comprese le eventuali azioni volte al riequilibrio della densità della specie sul territorio;
 - individua le azioni tese al contenimento dei danni in agricoltura.

Art. 4

(Zone di battuta)

1. I distretti di gestione sono suddivisi dall'A.T.C. in zone di battuta, che sono porzioni di territorio non inferiori a 300 ettari aventi confini ben individuabili e dimensioni tali da garantire l'effettivo svolgimento di una battuta di caccia.

2. Le zone di battuta sono individuate, in prima istanza, fondamentalmente, sulla base dei seguenti parametri:
 - area vocata;
 - presenza accertata dei cinghiali nell'ultimo quinquennio, mediante anche l'utilizzo dei dati relativi ai danni rilevati;
 - abbattimenti registrati nell'ultimo quinquennio.
3. Nel primo anno le zone di battuta saranno istituite in via sperimentale in tutti gli AA.TT.CC. e già dall'anno successivo potranno essere modificate anche tenendo conto delle risultanze della prima applicazione delle presenti norme e dei censimenti della specie effettuate dagli AA.TT.CC.

Art. 5

(Metodi di prelievo venatorio)

1. E' consentita la caccia al cinghiale solo nei giorni di mercoledì e domenica alle squadre formate da minimo 10 e massimo 20 cacciatori.
2. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 7 cacciatori.
3. E' facoltà dell'A.T.C. consentire, durante la battuta l'associazione di non più di due squadre, in una stessa Zona di territorio, anche di Distretti diversi, purché il numero dei partecipanti alla battuta non superi le 20 unità.
4. In questo caso le squadre così associate, potranno effettuare la battuta solo in una delle due zone eventualmente assegnate per l'intera giornata di caccia.
5. I cacciatori iscritti alle squadre per la caccia al cinghiale, nelle giornate di mercoledì e domenica e per il solo periodo della caccia al cinghiale, non potranno praticare altro tipo di caccia, fermo restando che nel periodo e nei giorni non consentiti per la caccia al cinghiale possono svolgere la caccia alle altre specie di selvaggina consentite.
6. Solo e soltanto nell'ipotesi in cui per la giornata del mercoledì la squadra non dovesse raggiungere il numero di sette componenti per effettuare la battuta, i singoli componenti potranno praticare quel giorno la caccia ad altre specie, previa comunicazione del capo-squadra, all'A.T.C. di appartenenza, da effettuarsi almeno il giorno precedente la battuta.
7. Nelle giornate di fermo della squadra dovuto ad una eventuale turnazione o per terreno coperto di neve, i singoli componenti potranno esercitare la caccia alle altre specie consentite.
8. Alle squadre è consentito, eccezionalmente e per non più di due volte nell'arco della stagione venatoria rinunciare volontariamente alla battuta di caccia (previa comunicazione all'A.T.C. di appartenenza con almeno cinque giorni di preavviso, al fine di poter eventualmente riassegnare la zona). In tal caso, ai componenti la squadra è data facoltà di esercitare la caccia ad altre specie.
9. Per la stagione venatoria 2015/2016 l'ATC esprime parere favorevole come da D.G.R. n. 656 del 06.05.2008 comma 2 per esercitare la caccia al cinghiale, per il solo mese di ottobre, anche il sabato.

Art. 6

(Iscrizione delle squadre al registro degli A.T.C.)

1. Presso ciascun A.T.C. sarà istituito il registro dei cacciatori praticanti la caccia al cinghiale nonché quello delle squadre ammesse a praticare questo tipo di caccia, tale elenco sarà trasmesso alla Provincia.

2. La Provincia, anche tramite gli AA.TT.CC., provvederà a realizzare corsi di formazione specifici, in collaborazione con le Associazioni Venatorie, prioritariamente per i cacciatori neo abilitati che intendono praticare questo tipo di caccia, nonché per tutti i capisquadra.
3. Tale formazione dovrà poi coinvolgere anche tutti i componenti delle squadre.
4. L'iscrizione delle squadre deve essere richiesta dal capo-squadra designato, all'A.T.C., entro il 31 agosto del 2015, indicando la denominazione assunta, il distintivo eventualmente adottato dalla squadra stessa e il vice-capo-squadra.
5. Il numero di iscritti alla squadra potrà essere compreso tra 10 e 20 componenti.
6. L'elenco dei componenti dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
 - copia porto d'armi (in corso di validità);
 - copia della ricevuta della tassa di concessione governativa;
 - copia della ricevuta della tassa di concessione regionale;
 - copia del versamento della quota di ammissione all'A.T.C.;
 - copia della polizza assicurativa.
 - copia del versamento di € 5,00 con causale: *“prelievo venatorio al cinghiale – squadra n. ____ A.T.C. n. ____” effettuato su c/c postale n.218859 intestato a: Regione Basilicata – Servizio Tesoreria – 85100 Potenza.*
7. L'A.T.C., all'atto della consegna dei tesserini venatori per i residenti (stampati dalla Provincia), dovrà obbligatoriamente apporre sugli stessi ai cacciatori che hanno prodotto istanza di iscrizione alle squadre per la caccia al cinghiale, la seguente dicitura: *“iscritto in squadra per la caccia al cinghiale”*.

Art. 7

(Strutturazione della squadra)

1. Le squadre devono essere costituite da cacciatori residenti nel distretto di appartenenza; ogni squadra può iscrivere tre cacciatori residenti in altri distretti dell'A.T.C. di appartenenza, nel rispetto dell'art. 5, comma 1 del presente Regolamento.
2. Ogni squadra ha facoltà di ospitare, per ogni giornata di caccia, un massimo di tre cacciatori definiti ospiti residenti in Basilicata.
3. Gli ospiti non hanno l'obbligo di versare quote integrative e non possono essere ospitati per più di dieci volte nella stessa annata venatoria.
4. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra.
5. Ogni squadra designa il proprio caposquadra che potrà essere sostituito o per dimissioni o per richiesta di almeno i 2/3 dei componenti la squadra.
6. E' consentita la costituzione di nuove squadre in cui il caposquadra e capocaccia abbiano svolto identico ruolo o medesime mansioni negli ultimi 3 anni e che abbiano fatto parte di squadre di caccia almeno negli ultimi 5 anni. In caso di assenza di entrambi i requisiti, la squadra non può esercitare la battuta di caccia, pena il ritiro dell'autorizzazione per l'intera annata venatoria.
7. Ogni caposquadra dovrà scegliere 3 zone se il distretto di appartenenza comprende fino a 12 zone, 4 zone, per i distretti con un numero di zone compreso tra 13 e 20 e 5 zone, per i distretti con un numero di zone superiore a 20, con l'obbligo che almeno due zone scelte ricadano nel comune di residenza della squadra.
8. Per le squadre residenti nei Comuni con una sola zona, la stessa dovrà essere, obbligatoriamente, indicata tra le opzioni.
9. La residenza della squadra viene determinata dalla residenza, nello stesso Comune, della maggior parte dei componenti la squadra o di almeno un terzo dei componenti ed il caposquadra.
10. Gli AA.TT.CC. assegneranno a rotazione le zone richieste, garantendo alle squadre, per quanto possibile, lo stesso numero di giornate di caccia in una stessa zona.

11. In caso pervengano più domande per la stessa zona, l'A.T.C. di concerto con la Commissione di Distretto, provvederà con sorteggio ad assegnare le stesse, a rotazione alle varie squadre.
12. Per l'assegnazione delle zone non richieste, l'A.T.C. procederà di concerto con la Commissione di Distretto, il cui parere è vincolante, alla individuazione del criterio da adottare.
13. Laddove in un distretto il numero delle squadre ecceda il numero delle zone, si effettuerà un sorteggio, determinando così, le squadre che a rotazione dovranno osservare obbligatoriamente il turno di riposo.
14. E' facoltà dell'A.T.C. dare possibilità, nell'ambito del proprio territorio, ad una squadra di poter effettuare, lo scambio delle zone o del distretto per la sola giornata di caccia individuata.
15. Ogni squadra, per ogni singola giornata di caccia, non può abbattere più di quindici capi.
16. Per il solo mese di ottobre viene assegnata un'unica Zona per il sabato e la domenica.

Art. 8

(Compiti del capo-squadra)

1. Il capo-squadra organizza e dirige la battuta e risponde della corretta esecuzione della stessa, ha inoltre il compito, di comunicare all'A.T.C., entro il termine di trenta giorni successivi alla chiusura della caccia alla specie, il numero di capi, il sesso e la zona di abbattimento.
2. Almeno un'ora prima dell'inizio della battuta, devono essere apposti i cartelli di avviso ben visibili lungo le vie di accesso alle zone del distretto interessato indicanti anche la denominazione della squadra, gli stessi devono essere rimossi al termine della battuta.
3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare idoneo abbigliamento ad alta visibilità, oltre all'eventuale distintivo della squadra, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia.
4. Al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, l'uso di telefoni cellulari, radio o apparati ricetrasmittenti.

Art. 9

(Mezzi di caccia consentiti)

1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e i braccieri e i battitori possono usare anche cartucce a salve.
2. E' vietato, durante lo svolgimento delle battute di caccia al cinghiale, l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata, sono altresì vietati l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti.
3. Non sarà possibile praticare l'attività venatoria al cinghiale in maniera non conforme al presente Regolamento, con esplicita responsabilità da parte dell'A.T.C. di eventuali autorizzazioni concesse in difformità.

Art. 10

(Penalizzazioni)

1. Comportano la sospensione della squadra dalle attività di prelievo per tre giornate di caccia, le seguenti infrazioni:
 - svolgimento della caccia al di fuori della zona assegnata;
 - svolgimento della battuta al di fuori dell'orario consentito dal calendario venatorio;
 - partecipazione alla battuta di cacciatori non autorizzati;
 - abbattimento del cinghiale con munizioni non consentite;

- abbattimento di un numero superiore di capi consentiti;
 - mancata o errata compilazione del registro della squadra;
 - mancata comunicazione all'A.T.C. dei capi abbattuti;
 - abbattimento, durante la caccia al cinghiale di specie diverse dal cinghiale e dalla volpe;
 - mancata consegna del registro, compilato in ogni sua parte, entro trenta giorni dalla chiusura, comporterà l'eliminazione della squadra.
2. Nel caso di recidività, la sospensione riguarderà da un minimo di 10 giornate di caccia a tutta la stagione venatoria.
 3. Nel caso in cui un componente di una squadra eserciti la caccia a specie diverse in giornate consentite per la caccia al cinghiale, lo stesso viene dichiarato decaduto dalla squadra da parte dell'A.T.C..
 4. Nel caso in cui il componente di una squadra venga sanzionato dagli organi di vigilanza perché sorpreso ad esercitare la caccia al cinghiale nella giornata di sabato, l'A.T.C. sospenderà il trasgressore per l'intera stagione venatoria.
 5. Se per effetto della decadenza la squadra non dovesse più raggiungere il numero minimo di dieci componenti, l'A.T.C. provvederà al ritiro immediato dell'autorizzazione alla squadra.

Art. 11
(*Vigilanza*)

La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento e della normativa nazionale e regionale in materia venatoria, è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 Legge 157/92 e successive modifiche ed integrazioni.